

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1145 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna

*[notificata con il numero C(2023) 3806]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati in Spagna nelle regioni dell'Andalusia e di Castiglia-La Mancia con due cluster distinti, uno in ciascuna regione. Detta decisione di esecuzione si applica fino al 31 ottobre 2023.
- (2) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾, in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell'Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel resto del suo territorio e nel resto dell'Unione.
- (4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e quelle elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto successivamente modificate. Tale allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/872 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/872 della Commissione, del 20 aprile 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 113 del 28.4.2023, pag. 49).

